

XIX legislatura

**A.S. 1731:**

**“Conversione in legge del decreto-legge  
1° dicembre 2025, n. 180, recante  
misure urgenti per assicurare la  
continuità operativa degli stabilimenti  
ex ILVA”**

Dicembre 2025

n. 313



servizio del bilancio  
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – ✉ @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2025). Nota di lettura, «A.S. 1731: “Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA». NL313, dicembre 2025, Senato della Repubblica, XIX legislatura

## INDICE

Articolo 1 ( <i>Disposizioni finanziarie per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA</i> ).....	1
Articolo 2 ( <i>Disposizioni relative al fondo previsto dall'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106</i> ).....	2
Articolo 3 ( <i>Modifiche al decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, e al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47</i> ).....	3
Articolo 4 ( <i>Integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti della società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria</i> ) .....	5



## Articolo 1

### ***(Disposizioni finanziarie per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA)***

Il comma 1 autorizza la società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria a utilizzare le somme, a essa trasferite dalla società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria in ragione del finanziamento concesso in base all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 92 del 2025, e residue alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche per garantire la continuità operativa degli impianti di cui ha la gestione.

**La RT** ribadisce che la norma consente l'utilizzo di somme residue, pari a 108 milioni di euro, per una finalità ulteriore rispetto a quelle indicate dall'articolo 1 del decreto-legge n. 92 del 2025 ossia "garantire la continuità operativa degli impianti gestiti da Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria". La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica considerato che consente una nuova "destinazione" di somme residue - che sono disponibili - di un finanziamento già erogato. Sul punto chiarisce che la disposizione non necessita per la sua attuazione né di nuovi provvedimenti attuativi, né di modifiche da apportare a precedenti provvedimenti e l'ulteriore finalità cui sono dirette le somme dovrà tenere conto delle prescrizioni indicate dalla Corte dei conti in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sul decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* dell'8 agosto 2025.

**La Rel. III.** ricorda che l'articolo 1 del decreto-legge n. 92 del 2025 ha consentito l'erogazione ad ILVA, a condizioni di mercato e per un ammontare massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2025, di uno o più prestiti "al fine di supportare gli indifferibili e urgenti interventi di ripristino e manutenzione, anche straordinaria, nonché di sostenere gli ulteriori oneri diretti a preservare la funzionalità e continuità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà" della società stessa, in amministrazione straordinaria. Il finanziamento, come previsto dalla disposizione richiamata, è stato concesso con decreto interministeriale – del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 25.8.2025 – e le somme sono state trasferite da ILVA in A.S. ad ADI in A.S.. Questa ultima, in ragione del contratto quadro di affitto e del successivo contratto di affitto esecutivo intervenuto tra le due società, è responsabile della gestione degli impianti di proprietà di ILVA S.p.A., nonché della loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

Acciaierie d'Italia in A.S., in adempimento degli obblighi di rendicontazione connessi al prestito in parola, risulta avere speso circa 92 milioni di euro per le finalità indicate nell'articolo 1 del decreto-legge n. 92 del 2025, per investimenti negli altoforni (AFO2, AFO4, AFO1), manutenzione ordinaria e manutenzioni straordinarie per l'ambiente, investimenti conseguenti alla nuova prescrizione AIA, investimenti nel Piano di Ripartenza.

Tenuto conto di ciò, dalla somma di 200 milioni di euro oggetto di prestito e già trasferita ad ADI in A.S. residuano circa 108 milioni di euro.

La disposizione in esame consente l'utilizzo delle somme residue per una finalità ulteriore rispetto a quelle indicate dal citato decreto-legge n. 92, ossia per "garantire la continuità operativa degli impianti gestiti da Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria", in vista della prevista cessione a terzi del compendio aziendale, programmata sulla base dell'avviso "invito a manifestare interesse" pubblicato il 25.7.2024 e il cui termine è scaduto il 26.9.2025.

L'allargamento degli scopi attingibili con le somme residue del finanziamento rappresenta, inoltre, in ragione delle note peculiarità della produzione di acciaio con altoforni alimentati a carbone, anche una salvaguardia della operatività e della sicurezza degli impianti, dal momento che l'indisponibilità di risorse per la continuità operativa richiederebbe di attivare la procedura – di sicurezza e salvaguardia ambientale – per lo spegnimento degli altoforni e batterie Coke.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, si ricorda che già la RT all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 92 del 2025, indicava la "continuità produttiva degli impianti siderurgici" fra le finalità del finanziamento di 200 milioni di euro, ipotizzando anche una sua possibile ripartizione nei seguenti termini: spesa per il personale = 32 milioni; materie prime e spese industriali ordinarie = 105 milioni; investimenti per lavori industriali e ambientali = 63 milioni. Tanto premesso, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT in ordine all'entità delle risorse ancora disponibili, non vi sono osservazioni da formulare.

## **Articolo 2**

***(Disposizioni relative al fondo previsto dall'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)***

Il comma 1, inserendo il comma 2-ter.1 nell'articolo 77 del decreto-legge n. 73 del 2021, dispone che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2025, la dotazione finanziaria annuale del fondo di cui al comma 2-bis (Fondo per gli indennizzi dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA) può essere destinata, fermo in ogni caso il limite di cui al comma 2-quater (corrispondente alla dotazione del fondo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, poi incrementata di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 e di 0,9 milioni di euro per il 2025), a incrementare l'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter già liquidato, ove il suo importo sia inferiore a quello riconosciuto. L'incremento è attribuito prioritariamente ai soggetti che hanno subito la decurtazione percentuale più elevata.

**La RT** ribadisce che la norma consente di utilizzare le somme residue della dotazione finanziaria annuale nell'ambito del Fondo (destinato a riconoscere un indennizzo per i

danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA) in favore di soggetti che hanno ricevuto una somma inferiore, fermo il limite massimo dell'indennizzo riconducibile per ciascuna unità abitativa, pari a 30.000 euro. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che non si incide sulle disponibilità del Fondo e che rimane fermo il limite massimo dell'indennizzo.

**La Rel. III.** chiarisce che nelle precedenti annualità, in ragione della capienza del fondo, delle domande presentate e dell'ammontare dei danni indennizzabili portato da ciascuna istanza, è stato necessario decurtare proporzionalmente – con percentuali ricomprese tra il 10% ed il 70% – l'ammontare degli indennizzi erogati.

Entro il 31 luglio 2025 la procedura ha ricevuto 16 istanze di indennizzo a valere sulle dotazioni del Fondo per l'anno 2025, per un valore poco inferiore a 120.000 euro. Nell'anno in corso, dunque, il ridotto numero delle istanze a valere sulle dotazioni del Fondo per l'annualità 2025 (complessivamente 5,4 milioni) consente di ritenere che residueranno somme consistenti non utilizzate.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, convenendo con quanto asserito dalla RT, non vi sono osservazioni da formulare.

### **Articolo 3**

***(Modifiche al decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, e al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47)***

Il comma 1, integrando l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 131 del 2023, chiarisce che l'ammissione al programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270 del 1999, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria, non è di per sé sintomo di uno stato di difficoltà (tale da escludere le imprese in questione dalle agevolazioni previste per far fronte al forte consumo di energia elettrica, così come previsto appunto dall'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 131). Alle imprese di cui al secondo periodo (ovvero quelle ammesse al programma di cessione dei complessi aziendali), dichiarate di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 207 del 2012, che siano state escluse dalle agevolazioni di cui al medesimo articolo 3 (concesse – come detto - a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica) a motivo dell'ammissione al predetto programma di cessione, è riconosciuto, su richiesta dell'amministrazione straordinaria, un indennizzo pari al 90% dell'importo delle agevolazioni di cui l'impresa avrebbe beneficiato per i consumi di gas ed energia elettrica fatturati a decorrere dal 1° gennaio 2024. La richiesta è indirizzata al Ministero delle imprese e del *made in Italy* che provvede alla liquidazione dell'indennizzo entro 15 giorni dalla domanda. L'indennizzo è erogato, nel limite massimo complessivo di 28.987.200 euro nel periodo 2025-2026, in due soluzioni, nella misura del 34% nel 2025 e per la restante parte nel 2026. L'incasso dell'indennizzo implica rinuncia a ogni altra pretesa a qualsiasi titolo connessa al mancato riconoscimento dell'agevolazione.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 9.855.648 euro per l'anno 2025 e a 19.131.552 euro per l'anno 2026, quanto a 9.855.648 euro per l'anno 2025 mediante

corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, e quanto a 19.131.552 euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente (bilancio triennale 2025-2027), allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Il comma 3, integrando l'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 47 del 2020, stabilisce che l'ammissione al programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270 del 1999, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria non è di per sé, ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, sintomo di uno stato di difficoltà. In caso di imprese dichiarate di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 207 del 2012, le risorse sono erogate entro 15 giorni dalla richiesta o, se già pendente, entro il 17 dicembre.

**La RT** afferma, in relazione al comma 1, che dall'istruttoria effettuata, e tenuto conto delle imprese dichiarate di interesse strategico nazionale, è emerso che le somme spettanti, in base al disposto di cui al primo comma, alle imprese energivore, in relazione all'omesso riconoscimento delle agevolazioni su consumi energetici (gas ed energia elettrica) per l'anno 2024 ammontano a 26,4 milioni di euro oltre IVA (per un valore di 32.208.000 euro). La disposizione in commento riconosce, in via transattiva, *ex lege*, un indennizzo pari al 90% delle somme spettanti, e dunque, avuto riguardo a quanto sopra riportato, una somma nel limite massimo complessivo di 28.987.200 euro per il periodo 2025/2026, che corrisponde al 90% della suddetta somma. Prevede poi che l'indennizzo venga liquidato in due *tranche*: il 34% nel 2025 e il restante nel 2026. In relazione alla copertura di cui al comma 2 la RT assicura che i fondi all'uopo utilizzati recano le occorrenti disponibilità per le annualità di riferimento. La RT conclude evidenziando che il comma 3 chiarisce la relazione tra l'amministrazione straordinaria e l'accesso al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
1	Erogazione di un indennizzo a favore delle imprese dichiarate di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1, c. 1, del D.L. 207/2012 che siano state escluse dall'accesso ai benefici destinati alle imprese energivore, di cui all'art. 3, c. 3, del D.L. 131/2023	S	C	9,9	19,1			9,9	19,1			9,9	19,1		
2	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-9,9				-9,9				-9,9			
	Riduzione Tabella A - MIMIT	S	C		-19,1				-19,1				-19,1		

**Al riguardo**, preso atto dei dati forniti dalla RT, sottolineato che comunque l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, verificato che il Fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione (cap. 3076 dello stato di previsione del MEF) presentava alla data del 1° dicembre 2025 le occorrenti disponibilità (circa 14,9 milioni), verificata la capienza per il 2026 della tabella A-accantonamento MIMIT, secondo quanto esposto nel disegno di legge di bilancio 2026 (A.S.1689), non vi sono osservazioni da formulare.

#### **Articolo 4**

##### ***(Integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti della società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria)***

Il comma 1, allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi Acciaierie d'Italia spa in Amministrazione straordinaria, per i quali sia prorogato, nel corso degli anni 2025 e 2026, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, autorizza, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, la spesa nel limite di 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e di 11,4 milioni di euro per l'anno 2026.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 11,4 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sul Fondo Sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.

Il comma 3, al fine di agevolare il processo di transizione in atto, stabilisce che gli importi relativi agli stanziamenti di cui al comma 1 sono accreditati alla società Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria mediante decreto ministeriale di autorizzazione all'INPS al trasferimento del relativo importo alla società Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria.

Il comma 4 prevede che, entro la fine del mese successivo all'erogazione dell'ultima mensilità a carico delle risorse ivi indicate, l'Amministrazione Straordinaria rendiconti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'INPS l'effettiva spesa sostenuta e proceda al trasferimento delle risorse non utilizzate secondo le modalità indicate nel decreto adottato ai sensi del comma 3 del presente articolo.

**La RT** aggiunge che per la copertura a valere sul Fondo Sociale per occupazione e formazione si attinge alla quota del fondo destinata alla formazione professionale, che presenta le necessarie disponibilità finanziarie. L'importo come sopra individuato, al fine di agevolare il processo di transizione in atto, è trasferito alla società Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria mediante decreto ministeriale che autorizza l'INPS ad accreditare il relativo importo alla società Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria. Il trasferimento ad Acciaierie avviene attraverso l'INPS che è in grado di attivare il meccanismo di rimborso delle risorse non utilizzate, consentendo di attingere a carico del FSOF solo le risorse effettivamente spese in sede di rendiconto INPS.

Riguardo alla quantificazione delle somme, le stesse sono state individuate al fine di integrare il reddito di 4.500 lavoratori di Acciaierie in A.S. in cassa integrazione per il periodo dal 15 novembre 2025 al 28 febbraio 2026, tenuto conto che, allo stato attuale, i lavoratori che risultano in cassa integrazione guadagni straordinaria sono 4.450 (cfr. D.D. 2929 del 3 ottobre 2025). Il calcolo è stato effettuato tenendo conto dell'integrazione della cassa integrazione guadagni straordinaria di cui all'articolo 1-bis

del decreto-legge n. 243 del 2016, prevista per i lavoratori dipendenti dell'ex Gruppo ILVA in A.S., quantificata normativamente in 19 milioni di euro annui per circa 1.600 dipendenti.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, si rappresenta che l'onere di 19 milioni di euro indicato nell'ultimo periodo della RT, previsto dall'articolo 1, comma 192, della legge di bilancio per il 2025 per la proroga per tutto il 2025 della cassa integrazione, è in realtà stimato in relazione a 2.109 unità (e non alle 1.600 indicate) dalla relativa RT. Atteso che la nuova platea è invece composta da 4.500 lavoratori, mentre il periodo di riferimento si riduce a 3,5 mesi (in luogo di 12), l'onere complessivo che sarebbe in linea con quello di cui al citato comma 192 si attesterebbe sugli 11,8 milioni di euro (15,6 milioni di euro se il computo è stato effettuato sulla base dei 1.600 indicati dalla RT). Rilevato pertanto che non sussistono osservazioni per i profili di quantificazione, anche considerando che gli oneri sono configurati come tetti di spesa e che sono correttamente distribuiti fra il 2025 e il 2026, appare plausibile che circa 8 milioni di euro (oppure oltre 4 milioni di euro se è corretta l'indicazione di 1.600 soggetti), sulla base dei dati forniti dalla RT, dovrebbero essere destinati alla formazione professionale dei lavoratori per la gestione delle bonifiche.

Quanto alla copertura, l'utilizzo del Fondo sociale per occupazione e formazione (cap. 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro, con dotazione alla data del 1° dicembre 2025 pari a circa 1,7 miliardi) alla luce della sua capienza non solleva problemi.

Sul punto sembrerebbe comunque opportuno un chiarimento circa la ripartizione delle risorse fra le due finalità, anche alla luce della copertura adottata. Tale fondo infatti ha un impatto attenuato sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto rispetto all'impatto sul saldo netto da finanziare per la quota di contribuzione figurativa per trasferimenti compensativi dal bilancio dello Stato all'INPS. Pertanto, la quota del Fondo ora destinata alla formazione professionale potrebbe garantire risorse effettive per tale finalità inferiori allo stanziamento formalmente disposto (tendenzialmente, infatti, l'effetto in termini di indebitamento e fabbisogno - da sostenere per le retribuzioni dei formatori o per i compensi degli appaltatori - è pari al 60-70% di quello sul SNF).

In relazione alla mancata contabilizzazione di effetti sui saldi di finanza pubblica, derivante dal fatto che si prevede la copertura a valere sul Fondo utilizzato, senza disporre la riduzione formale, si osserva che la riduzione formale sarebbe auspicabile per maggiore chiarezza e aderenza alla normativa contabile.



# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Nov. 2025

[Nota di lettura n. 303](#)

**A.S. 1663:** “Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali”

"

[Nota di lettura n. 304](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/782, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista (**Atto del Governo n. 343**)

"

[Nota di lettura n. 305](#)

**A.S. 1714:** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio” (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 306](#)

**A.S. 1683:** "Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 307](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (**Atto del Governo n. 344**)

Dic. 2025

[Nota di lettura n. 308](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2631, (UE) 2023/2845, (UE) 2024/791, (UE) 2024/2987, e recepimento delle direttive (UE) 2023/2864 e (UE) 2024/790, nonché disposizioni integrative e correttive della disciplina prevista dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128, per l'attuazione della direttiva (UE) 2021/2101 (**Atto del Governo n. 346**)

"

[Nota di lettura n. 309](#)

**A.S. 1718:** "Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili"

"

[Nota di lettura n. 310](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (**Atto del Governo n. 345**)

"

[Nota di lettura n. 311](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (**Atto del Governo n. 347**)

"

[Nota di lettura n. 312](#)

**A.S. 1623:** “Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni”